



CITTA' DI ALBANO LAZIALE
(PROVINCIA DI ROMA)

SETTORE I - SERVIZIO II
DETERMINAZIONE

N. 25/03 DEL 14.04.2014

OGGETTO: Rimborso spese legali . Procedimento penale n. 4831/08 RGNR.

IL RESPONSABILE

Visto il Regolamento di contabilità approvato dal Commissario Straordinario con atto n. 29 del 5.07.1996, vistato dal CO.RE.CO. nella seduta del 29.07.1996, verbale n. 87;

Premesso che ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 19/12/2013, pubblicato nella G.U. n. 302 del 27/12/2013, per l'anno 2014 è differito al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Che per tale motivo ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 163 del D. Lgv. 267/2000 vige l'esercizio provvisorio automaticamente autorizzato sino a tale termine;

Che ai sensi del comma 1 del medesimo articolo possono essere assunte mensilmente, spese nella misura di un dodicesimo dell'importo stanziato nel bilancio preventivo esercizio 2013 per ogni intervento di spesa, facendo salve le spese tassativamente previste dalla legge e non frazionabili;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 07/11/2013, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2013, il Bilancio pluriennale 2013-2015 e la relazione previsionale e programmatica relativa allo stesso triennio, immediatamente eseguibile;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 208 del 19.12.2013, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PEG per l'esercizio 2013 ed affidata la gestione ai responsabili dei servizi, con la stessa individuati, vigente nelle more dell'approvazione del Peg 2014;

Premesso che il [REDACTED] dipendente del Comune di Albano Laziale in qualità di appartenente al Comando dei VV.UU. all'epoca dei fatti (anno 2004) è stato indagato nel procedimento penale n. 4831/08 RGNR avviato dalla Procura della Repubblica per il reato di cui all'art. 490 c.p. e rinviato a giudizio per avere, in qualità di VV.UU. del Comune di Albano Laziale, distrutto il verbale n. 1096 del 20.04.2004 relativo al veicolo Ford Sierra targata RM6A4526 rimosso e consegnato alla depositeria Zompatore Claudio, mai ritirato.

Che, con nota prot. n. 46726 del 9.10.2009 [REDACTED] comunicava il nominativo del proprio difensore di fiducia, avv. Rosanna Cozzupoli, confermato con nota prot. n. 12852 del 23.03.2011, in

esito alla disposizione del Giudice per le udienze preliminari di rinvio a giudizio, così come da decreto trasmesso con prot. n. 10193 del 3.03.2011,

Vista la nota prot. n. 53754 del 20.12.2013, con la quale [redacted] comunica, allegandola, sentenza di assoluzione n. 473/13 "perché il fatto non sussiste" ex art. 530 ccp,

Visti gli artt. 16 del DPR 191/1979, 22 del DPR 347/1983, 67 del DPR 268/1987, 50 del DPR 333/1990 e da ultimo l'art. 28 del CCNL del 14.09.2000,

Precisato che, ai fini del sostegno alle spese di giudizio, la norma prevede un rimborso al dipendente, non come atto automatico, ma in presenza di alcuni imprescindibili presupposti e cioè:

- 1) fatti ed atti connessi all'espletamento dei propri compiti istituzionali e d'ufficio: deve esistere connessione tra la vicenda giudiziaria e le funzioni rivestite di pubblico ufficiale, e cioè il comportamento che ha dato luogo al giudizio deve essere compiuto nell'esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente, così da rilevare un nesso tra adempimento del dovere e compimento dell'atto, escludendo la "mera occasione di servizio", vale a dire tutte quelle condotte poste in essere "in occasione" del servizio, ma che non sono riferibili in alcun modo alla P.A., bensì a motivi personali. Il requisito in questione dunque può ritenersi sussistere solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell'agire del pubblico dipendente direttamente all'amministrazione di appartenenza.
- 2) assenza di conflitto di interessi: tra gli atti compiuti dal funzionario e l'Ente, sotto il profilo della violazione dell'interesse dell'Ente ad una gestione conforme al principio del buon andamento ed imparzialità (art. 97 Cost.).
- 3) assoluzione con formula "piena": la conclusione del procedimento deve portare ad una ampia esclusione di responsabilità, che non comprende la prescrizione od altre formule meramente processuali.

Dato atto che, nel caso in esame, sussistono tutti i precedenti requisiti, trattandosi di atto compiuto all'interno delle proprie mansioni, con assoluzione piena non sussistendo il fatto come reato e non risultando conflitti di interesse con l'Ente,

Ritenuto quindi opportuno procedere al rimborso delle spese sostenute [redacted] come da parcella n. 36 del 19.12.2013, pagata dallo stesso all'avv. Rosanna Cozzupoli, con studio in via Vittoria Colonna n. 32, Roma, P.IVA 10066390583, CF CZZRNN68D64H501M, allegata alla richiesta di rimborso, congiuntamente alla relazione finale con il dettaglio delle attività forensi svolte,

Visti gli artt. 107, commi 2 e 3, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000,

DETERMINA

Per quanto specificato in premessa, che qui si intende integralmente riportato,

- 1) di rimborsare [redacted], dipendente del Comune di Albano Laziale all'epoca dei fatti contestatigli penalmente (procedimento n. 4831/08 RGNR), la somma di euro 7.536,27, già liquidate all'avv. Rosanna Cozzupoli
- 2) di imputare la suddetta somma sul cap. 440 del bilancio provvisorio 2014 in conto residui 2013 imp. n. 1846
- 3) di effettuare a tal scopo mandato presso Banca Unicredit agenzia via Nettunense Cecchina [redacted]
- 4) di trasmettere il presente atto al Servizio finanziario per i successivi provvedimenti.

Il Responsabile Settore I - Servizio II
Dott.ssa Mariella Sabadini

